

## ***La nuova famiglia di fatto irrompe nella scena del divorzio. A margine di SS.UU. 32198 del 2021***

*Maria Acierno*

**Sommario:** 1.Premessa.- 2. Il caso concreto. -3. L'ordinanza interlocutoria.- 4.Le SS.UU. n. 32198 del 2021.- 5. Principi e percorso argomentativo. - 6. Lo squilibrio economico: condizione fattuale e non criterio attributivo. - 7. Il contributo innovativo della sentenza delle S.U.- 8. Questioni aperte.- 9. Questioni irrisolte. - 10.Convivenza vs. assegno separativo.- 11. Il "monito" delle Sezioni Unite in favore della liquidazione dell'assegno di divorzio una tantum.

### ***1.Premessa***

L'esigenza di rimeditare gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità sul rapporto tra nuova famiglia di fatto e conservazione del diritto all'assegno di divorzio è stata influenzata da due fattori precisi: il primo si può cogliere nell'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite sui criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio (SS.UU. 18827 del 2018). Il secondo deriva dalla peculiarità del caso concreto.

### ***2.Il caso concreto***

Lo scioglimento del vincolo coniugale ha determinato uno squilibrio economico-reddituale rilevante tra gli ex coniugi dalla quale è conseguito il riconoscimento del diritto all'assegno in favore dell'ex moglie per aver subito un netto peggioramento della propria sfera economico-reddituale a causa del divorzio. Nel giudizio d'appello irrompe la costituzione, da parte dell'avente diritto, di una nuova famiglia di fatto, caratterizzata anche dalla nascita di una figlia, che conduce la Corte a revocare il riconoscimento del diritto all'assegno di divorzio. La situazione economico reddituale della ex moglie dopo questa modifica rilevante della propria sfera relazionale e familiare sembra, tuttavia, non aver subito un miglioramento o una parziale ricomposizione dello squilibrio determinato dallo scioglimento del vincolo coniugale ma, al contrario, un ulteriore pregiudizio, dal momento che il nuovo partner gode di una condizione economico reddituale molto inferiore a quella dell'ex marito e c'è la

necessità di dedicarsi alla cura anche della nuova figlia oltre che di mantenerla.

### **3. L'ordinanza interlocutoria**

La Prima Sezione civile si pone, di conseguenza, l'esigenza di rimeditare il fermo orientamento della giurisprudenza di legittimità, fondato sull'automatismo costituzione famiglia di fatto/eliminazione diritto all'assegno di divorzio, rilevando che ove il peggioramento della condizione economico reddituale di uno degli ex coniugi sia stato determinato dal ruolo esclusivo o prevalente svolto nella conduzione della vita familiare, il peso del criterio compensativo nell'attribuzione dell'assegno di divorzio permane anche dopo la costituzione della nuova famiglia di fatto. Il sacrificio totale o parziale delle proprie aspettative professionali e la sua incidenza causale sono elementi di fatto che, ove accertati, permangono come condizioni di peggioramento, anche irreversibile della situazione economico reddituale del richiedente l'assegno. Il trasferimento dei doveri di solidarietà dal cessato nucleo coniugale alla nuova famiglia di fatto attiene esclusivamente alla sfera assistenziale ma non a quella compensativa.

### **4. Le S.U. n. 32198 del 2021**

Questa forte suggestione, favorita dalla peculiarità del caso di specie, è stata accolta dalle S.U. della Corte di Cassazione attraverso i passaggi logici che si illustreranno.

C'è tuttavia da osservare che, l'originario riconoscimento del diritto all'assegno di divorzio prima della costituzione della nuova famiglia di fatto, sembra essere stato fondato su base assistenziale e perequativa, più ancora che compensativa in senso proprio, perché non emergono con chiarezza quali fossero le potenzialità e le aspettative professionali sacrificate mentre non pare contestato che la ex moglie non abbia lavorato per dedicarsi alla famiglia così da permettere uno sviluppo esponenziale dell'attività imprenditoriale del proprio coniuge. Lo squilibrio economico è stato, se non esclusivamente determinato, certamente incrementato dalle scelte endofamiliari.

Ma sia il ricorso che l'ordinanza interlocutoria<sup>1</sup> si soffermano sul criterio compensativo dandovi un'accezione più ampia di quella rivolta al

---

<sup>1</sup> C.Rimini, *Gli effetti della relazione affettiva stabile sulla titolarità dell'assegno divorzile: nuove*

riequilibrio delle aspettative professionali frustrate ritenendo che vi rientri anche il ruolo svolto nel consentire la realizzazione e la progressione delle aspettative professionali dell'altro coniuge pur in mancanza di un grado di professionalità preciso e suscettibile di crescere con il maturare di esperienze lavorative.

In questa accezione più ampia, di conseguenza, l'incidenza del criterio deve essere riconsiderata per il rilievo nomofilattico della decisione in ordine alla definizione del contenuto effettivo dei criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio.

### **5. Principi e percorso argomentativo**

Il principio di diritto affermato si pone in continuità con la modulazione composita dell'assegno di divorzio stabilita dalle medesime Sezioni Unite nel 2018, riconoscendo centralità e pari dignità ai criteri perequativo-compensativo rispetto al criterio assistenziale. Nel distinguerne la funzione e gli effetti nell'ipotesi di sopravvenuta convivenza dell'ex coniuge caratterizzata da serietà e stabilità, definisce con maggiore nettezza il perimetro, il contenuto e, contrariamente ad alcune affermazioni di una parte della dottrina<sup>2</sup> ribadisce la coesistenza e pari dignità dei criteri indicati dall'art. 5 c.6 l. 898 del 1970.

Le Sezioni Unite in primo luogo escludono il fondamento teorico dell'assimilazione tra nuove nozze e famiglia di fatto, ritenendo non adottabile il ricorso all'analogia. Riconoscono, anche alla luce dell'art. 1 c. da 37 a 67 della l. n. 76 del 2016, la rilevanza giuridica delle convivenze di fatto e ritengono che sorgano doveri di solidarietà ed assistenza al loro interno giuridicamente vincolanti ma ne sanciscono l'inidoneità a determinare la caducazione automatica del diritto all'assegno. Da questa premessa, contrastante l'orientamento univoco della giurisprudenza di

---

*prospettive sulla base della funzione compensativa dell'assegno*, in *Famiglia e Diritto*, 2021, 270; E. Quadri, *Diritto all'assegno di divorzio e convivenza alla ricerca di una soluzione coerente*, in *Nuova Giur. Civ.*, 2021, 883; F. Danovi, *Assegno di divorzio e nuova convivenza, tra onere della prova, discrezionalità giudiziale e adeguato supporto motivazionale*, in *Corriere Giuridico*, 2021, 21.

<sup>2</sup> M. Bianca, *Le Sezioni unite su assegno divorzile e convivenza di fatto. La funzione esclusivamente compensativa e i persistenti margini di incertezza sulla determinazione dell'assegno di divorzio*, in [www.Giustiziainsieme.it](http://www.Giustiziainsieme.it) (21 dicembre 2021). Una voce critica molto autorevole sulla sentenza delle S.U. è quella di Gabriella Luccioli, in questo numero di *giudicedonna.it*, *Brevi note sulla sentenza SS.UU. n. 32198/21: il rapporto tra assegno di divorzio e nuova convivenza di fatto*.

legittimità dal 2015, consegue che la componente compensativa, ove sussistente alla luce dell'accertamento svolto nel giudizio di riconoscimento del diritto all'assegno divorzile, conserva la sua ratio e la sua funzione anche nell'ipotesi di costituzione di una nuova relazione caratterizzata da serietà e stabilità. La equiparazione, riconosciuta dalle S.U. in relazione al vincolo di solidarietà che avvince anche i partner nelle convivenze di fatto incide invece sulla componente assistenziale dell'assegno. Si tratta di un obbligo strettamente ed indissolubilmente legato alla effettività dell'unione che non può subire duplicazioni. L'intervento nomofilattico si completa con l'opportuno richiamo alla necessità di procedere ad un accertamento in fatto accurato. *“A tal fine”* afferma espressamente la Corte, *“il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge”*.

Come già osservato è di rilevante impatto nomofilattico la definizione della componente compensativa dell'assegno di divorzio che, secondo le preziose precisazioni contenute nella sentenza oggetto di riflessione, deve essere accertata *“verificando se uno dei due (ex coniugi n.d.r.) si venga a trovare in una situazione di dislivello reddituale rispetto all'altro e ricostruendo se, all'interno di questo squilibrio sia stato sacrificato un contributo dato dall'ex coniuge con le sue scelte personali condivise dalla famiglia, alle fortune familiari; una nozione che non è comprensiva solo di una condizione di bisogno, ma atta a ripagare le rinunce ad effettive possibilità di carriera e di crescita professionale effettuate da uno dei coniugi, all'interno di un progetto comune, a beneficio dell'unità familiare”*. La continuità con la sentenza n. 18827 del 2018 è evidente così come la comune cornice costituzionale incentrata sul principio di uguaglianza sostanziale che porta le S.U. ultime a precisare: *“l'adeguato riconoscimento degli apporti di ciascuno dei coniugi alla vita familiare è l'indispensabile condizione per affrontare in maniera autonoma e dignitosa, al di fuori di ogni assistenzialismo, percorsi di vita definitivamente separati”*.

Questo è il nucleo essenziale della decisione. I principi esposti hanno un'efficacia ben più ampia di quella che la soluzione della controversia oggetto della rimessione richiede.

Le S.U. completano il lavoro del precedente arresto, facendosi carico delle criticità che erano state segnalate al riguardo in relazione alla natura composita dell'assegno di divorzio e provando a dare un assetto ancora più chiaro e definito ai principi stabiliti nel 2018.

***6. Lo squilibrio economico: preconditione fattuale e non criterio attributivo***

Lo squilibrio “significativo” conseguente allo scioglimento del vincolo è la preconditione che fa emergere il parametro relativistico e legato al modello concreto dell'unione coniugale prescelta che viene ad emersione, dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'impossibilità (attuale e futura) di procurarseli. Sotto questo specifico versante le S.U. depurano ulteriormente le componenti dell'assegno di divorzio dall'assistenzialismo puro (connesso all'accertamento della non autosufficienza economico-patrimoniale) e dal suo opposto, la conservazione del tenore di vita endoconiugale, sottolineando come entrambe le prospettive, spesso riproposte in dottrina ed in giurisprudenza, sono carenti su un versante essenziale: l'esame dell'effettiva conduzione della vita familiare, dei progetti comuni e delle proiezioni future, interrotte definitivamente con lo scioglimento del vincolo. Gli orientamenti di recente emersi nella giurisprudenza della Prima Sezione civile, tendenti a riaffermare il primato del criterio assistenziale in senso puro ed a degradare la componente perequativo compensativa a sostanziale criterio determinativo, già contrastanti con S.U. 18827 del 2018, sono definitivamente superati dalla pronuncia in esame. Essi conducevano ad escludere il riconoscimento del diritto all'assegno proprio nelle situazioni più frequenti ove può riscontrarsi uno squilibrio significativo unito alla riconduzione causale dello stesso alle scelte di comune impostazione della conduzione della vita familiare pur in assenza di una condizione di non autosufficienza economica.

Le Sezioni Unite hanno invece inteso attribuire preminenza proprio alla componente perequativa e compensativa, sottolineando come la sua esclusione sia contrastante con il paradigma della dignità e della uguaglianza tra i coniugi, dettato dalla Costituzione.

***7. Il contributo innovativo della sentenza delle Sezioni Unite***

Il contributo di chiarezza e d'innovatività della decisione può cogliersi nei seguenti passaggi:

1. Necessità di un accertamento rigoroso della serietà e stabilità della nuova convivenza. Deve escludersi il rilievo di unioni sentimentali non caratterizzate da convivenza al fine di ritenere sussistenti doveri di solidarietà analoghi a quelli coniugali; solo la convivenza può dare ingresso all'accertamento degli altri requisiti di riconoscimento del diritto all'assegno divorzile.
2. Definitivo superamento dell'automatismo degli orientamenti precedenti, nella eliminazione dell'assegno di divorzio in conseguenza dell'accertamento della costituzione di una famiglia di fatto da parte dell'avente diritto.
3. Affermazione della parificazione tra unione coniugale e convivenza di fatto sul piano dei doveri di assistenza e solidarietà da cui scaturisce l'obbligo assistenziale alla luce dell'articolata architettura normativa delle convivenze stabilita nell'art. 1 c. da 37 a 67 5 della l. n. 76 del 2016.
4. Esclusione conseguente del diritto all'assegno di divorzio, giustificato esclusivamente da causa assistenziale, tenuto conto che anche sul convivente di fatto grava l'obbligo, alla luce dell'art. 1 c.65 della l. n. 76 del 2016, di contribuire al mantenimento del partner *“qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento”* dopo la cessazione della convivenza, nei limiti dell'art. 438 cod. civ. ma in posizione di precedenza rispetto a fratelli e sorelle.
5. Necessità consequenziale di specifico accertamento delle scelte e delle effettive modalità di conduzione della vita familiare al fine di verificare se l'assegno già riconosciuto o da riconoscere sia fondato soltanto od anche sulla componente perequativo-compensativa.

#### **8. Questioni aperte**

La dottrina ha correttamente evidenziato come siano difficilmente scorporabili le componenti dell'assegno di divorzio<sup>3</sup> e come sia necessario in sede di accertamento giudiziale valutarne l'incidenza causale relativa e concorrente sul diritto all'assegno. La componente assistenziale ha uno spazio residuo come componente esclusiva, in particolare nelle unioni coniugali sorte negli ultimi trenta anni, ove sia necessario *“isolarla”* o scorporarla dalle altre perché occorre confrontarla con la sopravvenienza

---

<sup>3</sup> M. Sesta, *L'assegno di divorzio: in viaggio di ritorno al tenore di vita?* in *Famiglia e Diritto*, 2022, 79; E. Al Mureden, *Nuova convivenza e perdurante godimento dell'assegno divorzile “compensativo” tra diritto vigente e prospettive de iure condendo*, in *Famiglia e Diritto*, 2022, 142.

costituita dalla nuova convivenza dell'avente diritto<sup>4</sup>. La componente compensativa non può scindersi da quella perequativa, permanendo come punto di partenza la constatazione di uno squilibrio conseguente allo scioglimento del vincolo. Ciò che è dirimente è la dedizione prevalente od esclusiva alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, allo sviluppo delle potenzialità professionali e reddituali dell'altro coniuge, così da integrare e concorrere ad accrescere il patrimonio familiare e quello personale dell'altro anche sotto il profilo delle chances di progressione. Non è necessario dimostrare in modo puntuale, all'interno di questa divisione di ruoli, la frustrazione di aspettative professionali specifiche, potendo questo fattore, ove accertato, concorrere alla complessiva determinazione dell'assegno dovuto ma non costituirne l'accertamento fattuale esclusivo. Le S.U. hanno accolto questa nozione non restrittiva della componente compensativa.

### **9. Questioni irrisolte**

La elencazione dei principi nomofilattici e dei passaggi che hanno concorso alla loro enunciazione, evidenzia uno sforzo di chiarificazione e di sintesi che tuttavia lascia irrisolte alcune questioni.

In primo luogo, come già osservato, il profilo assistenziale e quello perequativo-compensativo si trovano spesso indissolubilmente legati e lo scorporo tra le due componenti è di difficile accertamento. Ciò accade verosimilmente quando alla conduzione della vita familiare si collega la mancanza di un reddito da lavoro continuativo. In questa ipotesi, la sperequazione deriva dalla mancanza di autosufficienza economica determinata dalle scelte comuni endofamiliari e il riconoscimento del diritto all'assegno non può che essere determinato sulla base di un esame complessivo delle due componenti all'interno del quadro comparativo delle condizioni economico patrimoniali delle parti. Ove non ci sia stata una compensazione endomatrmoniale del contributo fornito alla conduzione della vita familiare, attuabile anche con il concorso dello scioglimento della comunione legale (ancorché il regime legale abbia ormai una applicazione molto modesta<sup>5</sup>), la formazione di una nuova famiglia di fatto non dovrebbe determinare l'eliminazione dell'assegno

---

<sup>4</sup> O come fatto impeditivo del riconoscimento del diritto all'assegno ove la convivenza qualificata sia già in atto in sede di giudizio di divorzio e non costituisca elemento di fatto posto a base di una domanda di revisione.

<sup>5</sup> Lo sottolinea M. Sesta, *in Assegno di divorzio...*, *ibidem* p. 80.

anche ove la componente assistenziale integri uno dei fattori di riconoscimento perché non scindibile dalle ragioni che hanno determinato questa condizione, sempre che lo squilibrio permanga anche nella nuova situazione e non si possa dimostrare, al contrario, il sopravvenuto miglioramento della condizione da valutarsi in concreto caso per caso. Anche lo scorporo della componente assistenziale “pura” diventa di difficile attuazione operativa in relazione a quegli assegni di entità modesta, sia quando l’obligato pur in condizioni economico reddituali migliori non goda di particolare agiatezza, sia quando il concorso di diversi fattori (la durata, etc.) abbia condotto ad una determinazione contenuta dell’assegno.

Queste difficoltà di attuazione pratica del principio esposto pur se posto a salvaguardia della pari dignità dei coniugi in relazione alle conseguenze delle scelte attuate durante la vita matrimoniale, evidenziano come autoresponsabilità ed uguaglianza effettiva si pongono in continua dialettica nella definizione del contenuto della solidarietà post coniugale.

Ne consegue che l’effetto eliminativo dell’assegno di divorzio determinato dalla costituzione di una nuova convivenza seria e stabile sarà applicabile in quelle ipotesi, non frequenti, in cui venga applicato ai fini del riconoscimento dell’assegno di divorzio il solo criterio assistenziale, derivante da una condizione di mancanza di autosufficienza economica scorporata dalle scelte endofamiliari e dalle condizioni economico patrimoniali dell’altro ex coniuge, in altre parole in quei casi in cui il vincolo di solidarietà post coniugale ha un fondamento di natura alimentare anche in considerazione della durata breve del legame matrimoniale.

Nelle altre ipotesi in cui la natura composita dell’attribuzione e determinazione dell’assegno di divorzio viene in rilievo per il nesso causale che si riscontra tra di esse nell’esame della effettiva conduzione della vita familiare, la centralità del criterio perequativo-compensativo è stata posta in rilievo dalle S.U. non solo nel principio di diritto ma anche nel forte richiamo all’autonomia ed alla dignità degli ex coniugi che deve essere garantita fin quando è necessario anche dopo lo scioglimento del vincolo, potendosi solo così inverare il principio di uguaglianza contenuto nell’art. 29 Cost. In questa chiave deve essere affrontato il caso molto frequente della rilevabilità dello squilibrio economico patrimoniale che, tuttavia, non determini una condizione, nell’ex coniuge che ha subito il



peggioramento, di non autosufficienza economica ma sia il frutto di scelte endofamiliari che hanno condotto all' affermazione professionale unilaterale di uno solo degli ex coniugi, l' obbligato. In questo specifico caso è più agevole individuare il criterio compensativo-perequativo nella sua autonomia e su questo delineare, ove ne ricorrano tutte le condizioni indicate dalle S.U., il diritto e l'ammontare dell' assegno tenendo conto però dello squilibrio effettivo e cioè della situazione economico patrimoniale conseguente alla nuova convivenza (che se migliorativa della condizione precedente deve avere un'incidenza precisa fino a portare all'eliminazione dell' assegno) dal momento che, come affermano le S.U., lo squilibrio costituisce la *condicio facti* senza la quale non si avvia l' accertamento fattuale relativo al riconoscimento del diritto all' assegno.

#### **10. Convivenza versus assegno separativo**

Non ha trovato soluzione la questione relativa agli effetti della convivenza di fatto sull' assegno separativo, in considerazione della diversità del parametro attributivo e determinativo dell' assegno di mantenimento (art. 156 cod. civ.)<sup>6</sup>.

I principi affermati dalle Sezioni Unite non appaiono d' immediata applicazione in relazione all' assegno separativo, fondato sul criterio della conservazione del tenore di vita goduto in corso di matrimonio. Pur se l' impatto temporale dell' applicazione di quest' ultimo criterio tende a diminuire considerevolmente, è necessario stabilire se permane l' automatismo eliminativo, di recente esteso anche all' assegno separativo, determinato dalla convivenza di fatto dell' avente diritto. Ferma l' applicazione limitata alla fase separativa del criterio del tenore di vita, ove si volessero valorizzare i principi elaborati dalle S.U., ed in particolare la premessa su cui si fonda il nuovo orientamento, ovvero la non equiparabilità tra nuova convivenza e nuove nozze, sarebbe difficile conservare coerenza agli orientamenti pregressi<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> v. Cass. 12196 del 2017, seguita da giurisprudenza costante afferma: “*La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l' assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell' addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell' assegno di divorzio*”.

<sup>7</sup> Cass. 32871 del 2018, “*In tema di separazione personale, la formazione di un nuovo aggregato*

### ***11. Il “monito” delle S.U. in favore della liquidazione dell’assegno di divorzio una tantum***

L’ultima parte della sentenza che si esamina contiene un inusuale monito rivolto ai giudici della famiglia perché favoriscano la liquidazione nella forma dell’una tantum l’assegno di divorzio nell’ipotesi peculiare della sua conservazione, nonostante l’accertata esistenza di una nuova convivenza di fatto, in relazione alla componente esclusiva o concorrente di carattere compensativo. L’*endorsement* delle S.U. si fonda su un’ampia disamina comparatistica e poggia la propria base teorica sull’affermazione che si tratta di un contributo rivolto al passato e non al futuro. La funzione compensativa è rivolta, secondo quanto affermato dalla Corte, sostanzialmente a “ristorare” il sacrificio di aspettative professionali insoddisfatte per la dedizione alla conduzione della vita familiare od anche - come rilevato nei paragrafi precedenti - a colmare la perdita di una propria autonomia reddituale derivante dalla mancata ricerca di un’occupazione, connessa alle progressioni ad essa collegate. Ma la difficoltà incontrata, in questa seconda ipotesi, di scorporare la componente assistenziale da quella perequativa porta ad escludere che l’assegno possa essere privo di proiezioni sulla vita futura dell’avente diritto ancorché temporaneamente. È la stessa nozione di solidarietà post coniugale a non poter essere connessa esclusivamente all’esperienza matrimoniale esaurita. Ove manchi una prospettiva concreta di poter ripristinare una forma adeguata di autonomia reddituale, l’assegno, pur se condizionato dalle componenti perequativa e compensativa, non può limitarsi ad una forma di nuovo “danno emergente”. In questa indefinitezza temporale e nella mancata previsione normativa di una durata predeterminata dal giudice dell’assegno, salvo il riesame alla scadenza, si incontra il limite di carattere teorico dell’assegno una tantum. Più incisivo, tuttavia, è quello legato ai diritti consequenziali al solo assegno periodico, in relazione alla pensione di reversibilità al t.f.r. etc. In conclusione, la liquidazione una tantum risulta davvero rivolta al passato solo quando possa riconoscersi la esclusiva funzione di riequilibrare il differenziale di reddito non goduto ed incremento

---

*familiare di fatto ad opera del coniuge beneficiario dell’assegno di mantenimento, operando una rottura tra il preesistente tenore e modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale ed il nuovo assetto fattuale, fa venire definitivamente meno il diritto alla contribuzione periodica.”*

patrimoniale mancato per perdita di chances lavorative e progressi professionali determinati dal ruolo endofamiliare assunto.

Nelle altre ipotesi esaminate la soluzione , che richiede tuttavia un intervento normativo, è la temporaneità dell'assegno di divorzio, fondata su un giudizio prognostico del giudice del merito soggetto a revisione alla scadenza, per iniziativa di parte. Indicazioni temporali o definizione di un tetto massimo dell'assegno periodico da corrispondere, allo stato, possono, verosimilmente essere introdotte nel percorso logico argomentativo che conduce all'attribuzione e determinazione dell'assegno di divorzio ma non hanno efficacia di statuizioni vincolanti come tali idonee ad incrementare e ad ampliare le ipotesi di revisione ex art. 9, l. n. 898 del 1970.